

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Riunione del 15 maggio 2013*

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il perdurare del disagio economico più volte manifestato dagli ingegneri ed architetti legato all'attuale e generale situazione di crisi economica;
- visto l'incremento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo - elevati per l'anno 2013 rispettivamente ad € 2.250,00 (1.645,00 nel 2012) e ad € 660,00 (€ 375,00 nel 2012) - resosi necessario a garanzia di un principio di adeguatezza delle prestazioni;
- visto l'art.10 comma 4 del RGP 2012 che attribuisce al CdA i poteri di stabilire data e modalità di pagamento e riscossione dei contributi;
- al fine di favorire gli ingegneri ed architetti iscritti, il cui reddito presunto lordo per il 2013 sarà inferiore a € 15.000,00 nel pagamento dei contributi minimi previdenziali e consentire loro di avere una maggiore disponibilità economica;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;

con voto unanime

delibera

- doversi differire la scadenza della prima rata dei minimi 2013 dal 30/06 al 31/07/2013;
- doversi concedere agli ingegneri ed architetti iscritti
  - che non beneficino di riduzioni e/o frazionamenti dei contributi minimi,
  - che ritengono di conseguire nell'anno 2013 un reddito pari od inferiore a €. 15.000,00 di poter versare, alle scadenze del 31/7 e del 30/09/2013, unitamente al contributo di maternità previsto per il 2013, quale acconto sui contributi minimi, gli stessi importi dei contributi minimi dell'anno 2012. Il versamento della differenza dovuta - pari ad € 890,00 - viene differito alla data del 31/10/2016 con l'applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 3% fisso annuo. Coloro che intendono fruire di detta agevolazione devono presentare domanda entro e non oltre il 30/06/2013;
- agli iscritti che si fossero avvalsi di tale agevolazione, nel caso in cui all'atto della presentazione della dichiarazione **per l'anno 2013**, il valore del reddito 2013 risultasse tale da comportare il pagamento di un conguaglio a saldo, l'importo dilazionato dei contributi minimi 2013 dovrà essere corrisposto unitamente al saldo entro il termine ordinario. In tal caso sull'importo di € 890,00 sarà applicato l'interesse del 4,5% fisso annuo;
- agli iscritti che, dopo essersi avvalsi di tale agevolazione, non rispettino anche solo una delle scadenze previste, l'agevolazione decadrà e saranno conseguentemente posti in riscossione gli importi dovuti per il 2013, maggiorati delle sanzioni e degli interessi previsti dalle norme vigenti **in caso di inadempienza**.

Lo stanziamento complessivo del monte contributi rateizzabile per il 2013, unito a quello oggetto di rateazione delle annualità 2011, 2012 e 2013, ammonta ad € 150.000.000,00 e l'agevolazione di cui sopra è applicabile comunque entro il termine del 31/12/2013.

*(la presente deliberazione assume il n. 19964/13)*

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Riunione del 15 maggio 2013*

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli articoli 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza dell'Associazione, relativi alla quantificazione del contributo soggettivo ed integrativo e alle modalità per la determinazione del conguaglio annuale;
- visti altresì gli articoli 1, 2 e 10 del medesimo Regolamento Generale Previdenza, recanti disposizioni in merito all'applicazione del sistema sanzionatorio, conseguente a comportamenti omissivi o tardivi rispetto agli obblighi istituzionali verso l'Associazione;
- valutata la situazione economica contingente ed il conseguente impedimento da parte degli associati di potere onorare con sistematicità le scadenze istituzionali;
- visto l'art. 10 comma 4 del RGP 2012 che attribuisce al CdA i poteri di stabilire data e modalità di pagamento e riscossione dei contributi;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;

con voto unanime

delibera

fermo restando i piani di rateazione già concessi e tuttora validi, nonché la valenza degli istituti di concessione dei piani di rateazione in essere, doversi concedere agli ingegneri ed architetti iscritti una rateazione straordinaria applicabile agli importi relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013, secondo le seguenti modalità:

- l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 30/06/2013;
- il debito complessivo rateizzabile deve essere di importo superiore ad € 2.000 e inferiore ad € 40.000;
- la durata massima del piano di rateazione è fissata in trentasei mesi con rate quadrimestrali posticipate di pari importo ed applicazione dell'interesse annuo del 4,5% fermo restando che il saldo dell'onere complessivo della rateazione deve avvenire entro la data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- agli iscritti che, dopo essersi avvalsi di tale agevolazione, non rispettino anche solo una delle scadenze previste, l'agevolazione decadrà e saranno conseguentemente posti in riscossione gli importi dovuti per le annualità rateizzate, maggiorati delle sanzioni e degli interessi previsti dalle norme vigenti in caso di inadempienza.

Possono essere ripresentate istanze non accolte per incapienza del limite di rateazione o per inapplicabilità delle annualità interessate.

La rateazione non è cumulabile con la dilazione del pagamento dei minimi 2013 prevista dalla deliberazione n. 19964/13 del 15 maggio 2013.

Lo stanziamento complessivo del monte contributi rateizzabile per il 2013, unito a quelli oggetto di rateazione di cui alla deliberazione n. 19964/13 del 15 maggio 2013, ammonta ad € 150.000.000,00 ed è applicabile comunque entro il termine del 31/12/2013.

*(la presente deliberazione assume il n. 19965/13)*

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE